

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 11.04.2024	OGGETTO: Parere sulla proposta di "1^ <i>Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)</i> ".
---------------------------	--

Il sottoscritto Peserico dott. Clemente, Revisore dei Conti del Comune di Pieve del Grappa (TV)

Premesso

di avere ricevuto in data 09.04.2024 la documentazione riguardante la proposta di delibera relativa alla "1^ *Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)*".

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

rilevato che con la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, ad oggetto del presente parere, viene applicata una quota dell'avanzo di amministrazione 2023;

richiamate la proposta di deliberazione comunale avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 del Comune di Pieve del Grappa sulla quale il sottoscritto revisore ha rilasciato parere in data 25.03.2024, ed il cui avanzo di amministrazione risulta essere così composto:

Descrizione	Avanzo accertato
Fondi accantonati	92.718,82
Fondi vincolati	53.572,38
Fondi destinati	422.294,73
Fondi liberi	836.865,15
Totale avanzo di amministrazione 2023 Comune di Pieve del Grappa	1.405.451,08

Atteso che l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

Rilevato che è verificato il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:

- verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
- verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
- verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;

Rilevato che da tale verifica è emerso:

- che non esistono debiti fuori bilancio;
- che permangono gli equilibri di bilancio

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Ricordato che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

Atteso che non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;

Considerato che si rende necessario utilizzare avanzo di amministrazione per € 255.975,17 per il finanziamento di investimenti di cui:

- € 255.975,17 provenienti da fondi destinati;

Esaminata la proposta di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 trasmessa dal Servizio finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2024 (variazioni di competenza e cassa)

ENTRATA		IMPORTO	IMPORTO
Variazioni in aumento	CO	730.209,99	
	CA	474.234,82	
Variazioni in diminuzione	CO		9.253,00
	CA		9.253,00
SPESA		IMPORTO	IMPORTO
Variazioni in aumento	CO		740.300,54
	CA		740.300,54
Variazioni in diminuzione	CO	19.343,55	
	CA	19.343,55	

TOTALE A PAREGGIO	CO	749.553,54	749.553,54
	CA	493.578,37	749.553,54

ANNO 2025 (variazioni di competenza)

ENTRATA		IMPORTO	IMPORTO
Variazioni in aumento	CO	80.539,00	
Variazioni in diminuzione	CO		0,00
SPESA		IMPORTO	IMPORTO
Variazioni in aumento	CO		81.539,00
Variazioni in diminuzione	CO	1.000,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	81.539,00	81.539,00

ANNO 2026 (variazioni di competenza)

ENTRATA		IMPORTO	IMPORTO
Variazioni in aumento	CO	0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		0,00
SPESA		IMPORTO	IMPORTO
Variazioni in aumento	CO		0,00
Variazioni in diminuzione	CO	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	0,00	0,00

Tutto ciò premesso;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ricordato che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione

Ricordato che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2023 è subordinato alla preventiva approvazione del relativo rendiconto 2023,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione al bilancio di previsione 2024-2026 di cui all'oggetto, subordinato alla preventiva approvazione del rendiconto 2023 come da proposta di delibera all'esame del Consiglio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il revisore unico

Peserico dott. Clemente
